



**CITTÀ DI ALESSANDRIA
SEGRETERIA GENERALE**

Ai Dirigenti

Ai Titolari di Posizione Organizzativa

A tutti i dipendenti dei livelli

LORO SEDI

Oggetto: divieto di fumare negli spazi pubblici e aperti al pubblico.

Premesso e dato atto che questo Ente nel riconoscere il diritto alla salute ed alla protezione, contro i rischi correlati al mancato rispetto del divieto di fumo, di tutto il personale (dipendente, comandato, distaccato, assunto con forme flessibili di lavoro o che svolge servizi in appalto, ecc), nonché dei cittadini che accedono ai vari uffici/servizi, è chiamato a dare puntuale applicazione alle disposizioni Europee, Nazionali e/o Regionali, in materia, esercitando i propri poteri d'indirizzo e gestionali.

Da segnalazioni pervenute allo scrivente, tuttavia, sono state rappresentate situazioni che potrebbero essere, ove confermate, lesive del diritto alla salute sia dell'utenza interna che esterna a causa del mancato rispetto del divieto di fumo.

Pertanto, al fine di disincentivare detti comportamenti, in ottemperanza della sotto riportata normativa, s.m.i:

- Legge n. 584/1975;
- Legge n. 3/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Accordo Conferenza Stato Regioni 16 dicembre 2004;
- D. L.vo n. 81/2008;
- D. L.vo n. 6/2016;
- Circolare del Ministero della Salute 4/2/2016;

sentito l'Ufficio di Direzione e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nominato con con nota prot. int. 1993 del 15.03.2017,

RIBADISCE

1. Il divieto di fumo è previsto all'interno degli uffici e nelle relative pertinenze del Comune di Alessandria (sede centrale e sedi decentrate), al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti e della cittadinanza dai molteplici rischi e malattie causate dallo stesso.
2. Il citato divieto opera in tutti i locali di proprietà (compresi i bagni, sgabuzzini), nelle scale e nei corridoi d'accesso agli uffici, negli spazi destinati a zona di attesa per il pubblico, nelle zone di ristoro dei dipendenti (spazi ove sono ubicati distributori di bevande e, nelle relative pertinenze (scale di accesso, corridoi) e su tutti i mezzi di trasporto e di lavoro di proprietà comunale, per l'esercizio delle relative funzioni istituzionali.
3. Il divieto di fumare opera, altresì, nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo, scuole dell'infanzia e asili nido comunali (art. 51 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, s.m.i Circolare Ministero della Salute 04 febbraio 2016).
4. Il personale Dirigente e il titolare di P.O. (per il soli Servizi Autonomi) individua e /o rinnova, qualora non vi abbia già provveduto per la propria Direzione, il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento ed alla contestazione delle relative infrazioni, sia rispetto al personale dipendente che all'utenza esterna. La designazione, con atto formale, dev'essere comunicata per scritto all'interessato e, ordinariamente, ha durata coincidente con l'incarico Dirigenziale e/o della P.O., fatte salve le sostituzioni obbligatorie anticipate per cessazione/trasferimento del personale inizialmente incaricato. Copia dell'atto formale di nomina e della relativa comunicazione all'interessato, dovrà essere rimessa per la conservazione e gli adempimenti conseguenti alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie (Servizio Prevenzione e Protezione e Servizio Amministrazione Giuridica del Personale). Il designato verifica l'affissione nei locali appartenenti alla propria Direzione dei cartelli indicanti detto divieto, e che gli stessi siano corredati di tutti elementi necessari previsti dalla vigente normativa (*indicazione del divieto di fumo, della normativa che impone lo stesso - Legge n. 584 del 1975, s.m.i - e le sanzioni applicabili*). Lo stesso deve dotarsi altresì del modello di verbale di accertamento e contestazione. Detta modulistica, unitamente alla normativa di riferimento e alla procedura da adottarsi (v. in particolare "*Linee operative sul divieto di fumo*"), sono disponibili in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente.
5. Il designato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, in caso di accertamento nei confronti di dipendente, deve darne tempestivamente comunicazione anche all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per quanto di competenza.
6. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli aggiuntivi sul rispetto del divieto di fumo, anche con il Servizio Prevenzione e Protezione, mediante l'intervento delle forze dell'ordine e dei soggetti all'uopo preposti.

Le SS.LL. chiamate all'osservanza della presente disposizione sono invitate a rendere edotto tutto il proprio personale del contenuto della stessa per una corretta applicazione delle norme, come in premessa indicate, relative al divieto di Fumo.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonio Salonia)

documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013)